

Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e in altri organi collegiali

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13 febbraio 2025 Emanato con Decreto Rettorale n. 160 del 17 febbraio 2025

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le elezioni studentesche negli organi di Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Comitato Unico di Garanzia), nelle strutture didattiche (Comitato Paritetico per la Didattica, Consiglio della Scuola di Dottorato, Corsi di Studio, Collegi dei Corsi di Studio, Consigli di Dipartimento e Collegi di Dottorato) e negli altri organi collegiali esterni (Assemblea regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario, e Comitato per lo Sport), secondo quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto e dall'art. 35 del Regolamento Generale di Ateneo e così come descritti nell'allegata Tabella A parte integrante del presente Regolamento.

Quanto alle elezioni delle/dei tre rappresentanti delle/degli specializzande/i che fanno parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del Regolamento della Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio" del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1040 del 30 settembre 2022, esse sono gestite dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. Tali elezioni non sono pertanto oggetto di disciplina del presente Regolamento.

Riferimenti

Statuto art. 38:

- 1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile una sola volta.
- 2. L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione.
- 3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementata di uno.
- 4. La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della composizione degli organi.
- 5. Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione del Politecnico.
- 6. Alle rappresentanze studentesche è assicurata la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

Regolamento generale di Ateneo art. 34:

- 1. Le elezioni studentesche si svolgono, ai sensi dell'Art. 38 dello Statuto, secondo modalità previste in apposito Regolamento elettorale deliberato dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Qualora le elezioni studentesche non si possano svolgere nei tempi richiesti ad assicurare il rinnovo delle rappresentanze in concomitanza al rinnovo degli organi, sono prorogati i mandati dei rappresentanti degli studenti in carica.
- 2. Nel caso in cui un rappresentante degli studenti si dimetta o venga a cessare, si applica quanto previsto dal Regolamento elettorale di cui al comma precedente.

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca art. 9.2:

4. Fanno parte del Collegio, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi due rappresentanti degli/delle studenti/studentesse eletti/e dagli/dalle iscritti/e in conformità con quanto disposta dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e in altri organi collegiali. I suddetti rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli/delle iscritti/e e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni.

Regolamento della Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio" del Politecnico di Torino art. 6:

4. Il Consiglio della Scuola è formato dai/dalle professori/resse e ricercatori/ricercatrici di ruolo e dai/dalle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 c. 3 lett. b) della L. 240/2010 del Politecnico di Torino e i/le docenti esterni/e che per l'anno accademico di riferimento, hanno un incarico didattico per un numero minimo di 2 crediti nella Scuola. Fa altresì parte del Consiglio una rappresentanza eletta di tre specializzandi/e, ai sensi del successivo comma 6.

6. Le elezioni dei/delle rappresentanti degli specializzandi/e sono gestite dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. L'elettorato attivo e passivo coincidono con gli/le specializzandi/e iscritti/e alla Scuola; le elezioni sono indette dal/dalla Decano/a dei/delle professori/resse di ruolo della Scuola e gli/le eletti/e restano in carica per due anni.

Art. 2

Indizione delle elezioni e Commissione Elettorale Centrale

- Le elezioni delle rappresentanze studentesche sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
 Come definito all'art. 38 comma 1 dello Statuto, la durata del mandato delle/dei rappresentanti elette/i nei predetti organi è di due anni e decorre dalla data dell'atto di nomina.
- 2. La Commissione elettorale centrale è nominata dal Rettore. È composta da due professoresse/i di ruolo (di prima e di seconda fascia) di cui una/o con funzione di Presidente, una/un ricercatrice/ore, una/un rappresentante delle/degli studenti che dichiari di non essere rappresentante di lista e di rinunziare all'elettorato passivo e una/un rappresentante del PTAB con funzioni di Segretaria/o.

La Commissione elettorale centrale assicura il regolare svolgimento di tutta la procedura. In particolare:

- approva i contrassegni delle liste delle/dei candidate/i;
- controlla le candidature;
- prende in consegna gli elenchi degli/delle elettrici/ori;
- vigila sulla propaganda elettorale;
- controlla la regolarità delle operazioni elettorali;
- elabora i risultati elettorali e proclama le/i candidate/i elette/i;
- dà parere al Rettore in merito ai ricorsi, come specificato all'art. 21.

La Commissione, sentite/i le/i presentatrici/tori di lista, con decisione unanime, può deliberare parziali deroghe agli aspetti procedurali previsti nel presente Regolamento per adattarli alle specifiche esigenze, quando ciò risulta utile per favorire la partecipazione al voto o per garantire la libertà e la segretezza del voto.

Art. 3 Modalità di voto

Il Senato Accademico, con apposita delibera, può definire che l'elezione si svolga con modalità telematica non in presenza.

Il Consiglio degli Studenti esprime il proprio parere circa le modalità di voto così come prescritto all'art. 20 cc. 1 e 2 dello Statuto vigente.

Ogni elettrice/tore può esprimere una sola preferenza, per ciascuno degli organi e strutture di cui all'art. 1. Nessun/a candidato/a può presentarsi in liste diverse per l'elezione in uno stesso organo. Inoltre valgono le incompatibilità indicate nella Tabella A.

Riferimenti Statuto art. 20:

comma 1:

"Il Consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione"

comma 2.

- "Il Consiglio degli Studenti opera nell'interesse generale degli studenti e si relaziona con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione per le materie di sua competenza. In particolare:
- a) formula proposte e mozioni ed esprime pareri non vincolanti su materie in discussione in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione"

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è formato dalle/dagli studenti iscritte/i entro i termini stabiliti dal decreto di indizione di cui all'art. 2 all'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni.

L'elettorato passivo è attribuito alle/agli studenti iscritte/i per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementato di uno.

La Tabella A specifica la suddivisione dell'elettorato attivo e passivo. Sono altresì specificate le incompatibilità: sono da considerarsi esclusive la rappresentanza in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nonché la rappresentanza nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato Paritetico della Didattica.

Riferimenti Statuto art. 38:

comma 2

"L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione" comma 3:

"L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementata di uno"

Art. 5

Casi di esclusione dall'elettorato passivo

Sono altresì escluse/i dall'elettorato passivo per le elezioni delle/i rappresentanti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e in Consiglio della Scuola di Dottorato le/gli studenti che facciano parte di società, cooperative, associazioni o spin-off comunque in rapporti contrattuali con il Politecnico stesso, fatta eccezione per le collaborazioni ai servizi dell'Ateneo ai sensi del D.Lgs. 29/3/2012, n. 68.

Art. 6 Elenchi degli elettorati attivi

Con appositi avvisi gli elenchi vengono messi a disposizione, secondo la modalità più idonea in versione elettronica.

Art. 7 Candidature

Entro il termine stabilito dal decreto di indizione, vengono presentate:

- a) candidature di lista studenti/esse (Senato Accademico rappresentanze studentesche –, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato Unico di Garanzia, Comitato Paritetico per la Didattica, Assemblea regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario e Comitato per lo Sport);
- b) candidature di lista e singole candidature (Corsi di Studio, Collegi dei Corsi di Studio e Consigli di Dipartimento);
- c) singole candidature dottorandi/e e specializzandi/e (Consiglio della Scuola di Dottorato, Senato Accademico rappresentante dei/delle dottorandi/e, Comitato Unico di Garanzia rappresentante delle/i dottorande/i, Collegi di Dottorato).

Si precisa che i/le candidati/e e i/le sostenitori/trici devono essere regolarmente iscritti/e entro i termini indicati dal decreto di indizione di cui all'art. 2. Coloro che appoggiano le candidature non devono essere candidati/e in nessun organo (cfr. art. 1) per cui si vota. Le sottoscrizioni a sostegno di una lista si intendono valide per la presentazione della stessa in tutti gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo.

I nomi dei/delle candidati/e di una singola lista raggruppati per ciascun organo devono essere elencati e contrassegnati con numeri progressivi: per ogni candidato/a deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di matricola e codice fiscale. Per gli/le studenti/esse che si candidano per il Comitato Paritetico per la Didattica dev'essere altresì indicato il Dipartimento cui afferisce il Corso di Studi cui è iscritto lo/la studente secondo quanto definito nella Tabella A.

Le candidature di cui al punto b) devono altresì essere corredate dall'indicazione del Corso di Studio e del Collegio cui il Corso di Studio afferisce in coerenza con quanto definito nella Tabella A. Le candidature di cui al punto c) devono essere corredate dall'indicazione del Corso di Dottorato/Specializzazione cui si è iscritti.

Ogni lista individua un/una **presentatore/trice**, che è il/la rappresentante a ogni effetto della lista. Il/la presentatore/trice non può delegare ad altri la propria rappresentanza: deve, all'atto della

presentazione, indicare il recapito telematico presso il quale dev'essere reperibile per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale centrale, non deve essere candidato/a per nessun organo e non può sottoscrivere nessuna candidatura per nessun organo.

a) Studenti - Liste dei/delle candidati/e

Il/la presentatore/trice può presentare più liste per organi diversi purché abbiano lo stesso nome; non è necessario che si possegga l'elettorato attivo per tutti gli organi per cui presenta una lista. Su ogni lista viene indicata data e ora di presentazione sia che esse vengano presentate in formato cartaceo che con modalità telematica. È inoltre compito del/lla presentatore/trice – qualora l'elezione si svolga in modalità tradizionale - fornire alla Commissione elettorale centrale i nominativi dei/delle **rappresentanti di lista** eventualmente individuati/e. Si prevedono fino a due rappresentanti di lista per ogni seggio. La stessa persona può fungere da rappresentante di più liste con il medesimo nome o motto e in più seggi.

Qualora il/la presentatore/trice di lista, non prima del termine del processo elettorale, preveda di non poter più svolgere il suo ruolo, ad esempio perché prossimo al termine del suo percorso di studi, può dimettersi e indicare il/la suo/a sostituito/a. Il/la sostituto/a può coincidere con uno/una dei/delle rappresentanti eletti/e.

Il nome di ciascuna lista deve essere diverso da quello delle altre liste per l'elezione dei/delle rappresentanti in uno stesso organo. È consentito l'utilizzo del medesimo nome di lista per l'elezione di rappresentanti in organi diversi.

Ogni elenco di candidature di lista per il medesimo organo deve contenere un numero di candidature variabile da un minimo di due a un massimo pari al numero delle/gli eligende/i aumentato di due.

Gli elenchi delle candidature per il Senato Accademico devono recare la firma di presentazione di 30 studenti sostenitori/trici, che sono considerate valide anche al fine del sostegno delle candidature per gli altri organi maggiori della medesima lista.

b) Studenti – Corsi di Studio/Collegi dei Corsi di Studio/Dipartimenti

Coloro che desiderano candidarsi con affiliazione a una lista devono presentare la propria candidatura tramite il/la presentatore/trice di lista. In questo caso le liste possono procedere a una sola presentazione per Collegio comprendente tutti/e i/le candidati/e per i Corsi di Studio afferenti a un Collegio, in coerenza con quanto definito dalla Tabella A. Le candidature devono essere accompagnate dalla sottoscrizione di 15 iscritti/e al Collegio cui i Corsi di Studio afferiscono.

Possono essere presentate anche singole candidature di studenti iscritti/e ai Corsi di Studi; esse vengono considerate, al fine della determinazione dei risultati, come definito all'art. 20.2. come liste "nominative". Le candidature devono essere accompagnate dalla sottoscrizione di 10 studenti sostenitori/trici iscritti/e al Collegio cui il Corso di Studio afferisce.

c) Dottorandi/e e Specializzandi/e

Le **singole candidature** vanno presentate direttamente dal/dalla candidato/a. Le candidature devono essere accompagnate dalla sottoscrizione di 10 studenti sostenitori/trici.

Art. 8

Controllo delle liste di candidati/e delle singole candidature

Dopo la presentazione delle liste di candidati/e o delle singole candidature, la Commissione elettorale centrale:

- a) dichiara inammissibili le liste prive di nome o con denominazione che appaia scorretta o sconveniente e invita il/la presentatore/trice a procedere - entro ventiquattro ore dalla data della richiesta - all'integrazione o sostituzione del nome presentato. La Commissione elettorale centrale inoltre dichiarerà inammissibili le liste recanti un nome che possa essere confuso con quello di liste presentate in precedenti elezioni e terrà comunque conto della lista che precedentemente si è identificata con lo stesso nome;
- b) cancella dalle liste i nomi dei/delle candidati/e che non siano iscritti/e negli elenchi elettorali;
- c) cancella dalle liste i nomi dei/delle candidati/e eventualmente compresi in liste diverse per l'elezione dei/delle rappresentanti in uno stesso organo;

- d) dichiara inammissibili le liste che contengano un numero di candidati/e inferiore a due e riduce al limite prescritto quelle con un numero di candidati/e superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi eccedenti:
- e) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di studenti elettori/trici, cancellando i nomi di coloro che abbiano eventualmente apposto la firma di sottoscrittore/trice di liste diverse per l'elezione dei/delle rappresentanti in uno stesso organo;
- f) dichiara inammissibili le liste sottoscritte da un numero di studenti elettori/trici inferiore al minimo stabilito;
- g) verifica le singole candidature ovvero verifica che i/le candidati/e siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5.

Le decisioni della Commissione Elettorale centrale in merito ai punti di cui alle lettere da a) a g) sono inappellabili e devono essere comunicate al/la presentatore/trice presso il recapito telematico dichiarato.

Art. 9

Numerazione delle liste, dei/delle candidati/e e manifesto elettorale

La Commissione elettorale centrale distingue i nomi delle liste di candidati/e riconosciute valide in due gruppi: il primo comprendente tutti i nomi presenti per l'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico; il secondo tutti i nomi non presenti per l'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico. Ai primi attribuisce un numero d'ordine corrispondente al relativo ordine di presentazione e valido per tutte le liste con il medesimo nome. I secondi sono ordinati con numerazione successiva alla precedente sempre in relazione all'ordine di presentazione; tale ordine è valido per tutte le liste con il medesimo nome. L'ordine complessivo così risultante corrisponde a quello in cui i nomi o motti vengono introdotti nel manifesto elettorale, contenente tutte le liste riconosciute valide.

Il manifesto elettorale viene pubblicato sulla pagina web di Ateneo dedicata alle elezioni almeno otto giorni prima dell'inizio delle votazioni. Vengono con esso rese note le candidature per ciascuna elezione.

Art. 10

Elezioni dei/delle rappresentanti nei Collegi dei Corsi di Studio e nei Consigli di Dipartimento

Per determinare il numero di rappresentanti da eleggere nei Collegi dei Corsi di Studio occorre computare la numerosità delle/gli iscritte/i per ciascun Corso di Studio di L e LM: con un numero di iscritti/e uguale o inferiore a 750 è previsto un/una rappresentante, qualora il numero di iscrizioni sia superiore a 750 sono previsti più rappresentanti (nella proporzione di 1 rappresentante ogni 750 studenti: ovvero 2 con un numero di iscrizioni superiore a 750 e uguale o inferiore a 1500; 3 con un numero di iscrizioni superiore a 1500 e uguale o inferiore a 2250 e così via).

Le rappresentanze dei Collegi dei Corsi di Studio equivalgono alla somma delle rappresentanze dei Corsi di Studio a essi afferenti. Le rappresentanze dei Consigli di Dipartimento coincidono con l'insieme dei/delle rappresentanti eletti/e nei Collegi di Corso di Studio che afferiscono al Dipartimento.

Fanno eccezione:

- a) II/la primo/a rappresentante eletto/a nel Collegio "Ingegneria Elettronica, delle Telecomunicazioni e Fisica" iscritto/a al corso LM "Physics of Complex Systems (Fisica dei sistemi complessi)", che è componente del DISAT;
- b) II/la primo/a rappresentante eletto/a nel Collegio "Ingegneria Elettronica, delle Telecomunicazioni e Fisica" iscritto/a al corso LM "Agritech Engineering", che è componente del DIATI;
- c) II/la primo/a rappresentante eletto/a nel Collegio "Ingegneria Informatica, del Cinema e Meccatronica", iscritto/a al corso LM "Mechatronic Engineering (Ingegneria Meccatronica)", che è componente del DET;
- d) Il/la primo/a rappresentante eletto/a nel Collegio di Ingegneria Civile ed Edile iscritto/a al corso L "Civil and Environmental Engineering", che è componente del DIATI.

L'elettorato attivo e passivo sarà quindi rappresentato dagli/dalle studenti rispettivamente iscritti/e ai Corsi di Studio come specificato in Tabella A.

Art. 11

Propaganda elettorale

Assemblee e dibattiti, aperti anche alle organizzazioni politiche e sindacali democratiche, potranno svolgersi in aule – in presenza o virtuali - messe a disposizione presso le sedi per tutto il periodo della campagna elettorale.

Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare ventiquattro ore prima del giorno in cui iniziano le votazioni.

Nel caso in cui si violi la norma di cui sopra interverrà la Commissione elettorale centrale che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Qualora un/una candidato/a pubblichi un video o un'immagine di un/una elettore/trice nell'atto di effettuare il voto, violando la segretezza del voto e il divieto di propaganda elettorale durante le votazioni, tale candidato/a sarà escluso/a dalla competizione elettorale e i suoi voti non saranno conteggiati.

TITOLO II SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Si precisa che gli artt. 12-17 sono validi solo per le elezioni che si svolgono in presenza

Art. 12 Seggi elettorali

Le Commissioni di seggio, qualora istituite, sono nominate dal Rettore e sono composte da un/a Presidente e da un numero di componenti fino a un massimo di quattro. Tali componenti sono scelti tra il personale docente e/o tecnico amministrativo. Tra i componenti il/la Presidente sceglie il/la Vice Presidente e il/la Segretario/a. I seggi vengono insediati almeno mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni e operano validamente con la presenza di almeno tre componenti.

Prima dell'inizio delle votazioni, ogni Presidente insedia il proprio seggio chiamando a farne parte i/le componenti e i/le rappresentanti di lista.

In caso di assenza di uno/a dei/delle componenti il/la Presidente ne chiede la sostituzione alla Commissione Elettorale Centrale, la quale provvederà alla nomina del/della corrispondente supplente.

Art. 13

Materiale per il funzionamento del seggio

Al momento dell'insediamento del seggio, la Commissione elettorale centrale fa pervenire ad ogni Presidente di seggio quanto segue:

- a) la composizione del seggio;
- b) l'elenco dei/delle rappresentanti di lista;
- c) una copia del manifesto contenente le liste dei/delle candidati/e;
- d) i verbali per le operazioni di voto.

Art. 14

Funzionamento del seggio

Le votazioni si svolgono nel periodo fissato dal decreto di indizione di cui all'art. 2 in appositi locali, indicati nel manifesto elettorale.

Art. 15

Operazioni preliminari

Dopo l'insediamento del seggio, il/la Presidente dà inizio alla verifica delle apparecchiature e del materiale elettorale ricevuto dal competente ufficio dell'Amministrazione. I/le referenti informatici appositamente individuati/e provvederanno ad avviare i video-terminali per l'accesso alla votazione e al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione.

Art. 16

Modalità operative per lo svolgimento delle votazioni

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante una procedura informatizzata che assicura l'accertamento dell'identità dell'elettore/trice, l'anonimato e la segretezza del voto, nonché lo scrutinio automatico delle preferenze. Prima delle operazioni di voto a ogni elettore/trice saranno assegnate le credenziali necessarie ("username" e "password").

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

- a) L'elettore/trice deve presentarsi al seggio munito/a di documento di identità o di "smart card" del sistema universitario regionale.
- b) In seguito all'identificazione da parte della Commissione di seggio e l'apposizione della firma sul registro dei/delle votanti, l'elettore/trice viene invitato/a a recarsi in una delle postazioni.
- c) Verificata la corretta identità compare l'elenco degli organi per i quali l'elettore/trice ha diritto a votare. A ciascun organo sono associati le liste e i nominativi dei/delle candidati/e che l'elettore/trice potrà scegliere.

Art. 17

Mantenimento dell'ordine nel seggio

Il/la Presidente del seggio, o in sua assenza il/la Vice Presidente, è garante del mantenimento dell'ordine e della regolarità delle operazioni elettorali. A tal fine deve assicurare la presenza a tutte le operazioni elettorali di almeno tre componenti del seggio, tra i/le quali il/la Presidente o il/la Vice Presidente.

Inoltre, deve curare che i/le rappresentanti di lista possano assistere a tutte le operazioni elettorali e possano far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

Deve accertare che nelle postazioni elettorali non vi siano segni, scritte, oggetti, materiale di propaganda, provvedendo in caso alla loro rimozione.

Il/la Presidente può, con ordinanza motivata, inserita a verbale, allontanare dall'aula lo/la scrutatore/trice o il/la rappresentante di lista o l'elettore/trice che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda; nel caso di allontanamento di uno/a scrutatore/trice il/la Presidente ne informa la Commissione elettorale centrale, la quale procede alla sostituzione.

Qualora risulti provato che in un seggio siano avvenuti disordini o incidenti o comunque siano state compiute irregolarità tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione elettorale centrale prende gli opportuni provvedimenti.

Art. 18

Modalità operative per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica online

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante una procedura informatizzata e online, accessibile dalla pagina personale dello/a studente e dall'app, che assicura l'accertamento dell'identità dell'elettore/trice, l'anonimato e la segretezza del voto, nonché lo scrutinio automatico delle preferenze.

Una volta verificata l'identità e validato l'accesso, compare l'elenco degli organi per i quali l'elettore/trice ha diritto a votare. A ciascun organo sono associati le liste e/o i nominativi dei/delle candidati/e che l'elettore/trice potrà scegliere. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.

La conclusione delle procedure verrà notificata, come avvenuto per le procedure di accesso.

TITOLO III OPERAZIONI DI SCRUTINIO e RISULTATI

Art. 19 Scrutinio

- 1. Modalità di voto in presenza operazioni preliminari Ciascuna commissione di seggio, terminate le operazioni di voto:
 - a) redige apposito verbale sottoscritto da tutti/e i/le componenti del seggio dal quale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli/delle elettori/trici che hanno votato;
 - b) consegna i verbali al/la Presidente della Commissione elettorale centrale.
- 2. Al termine delle operazioni di voto e delle eventuali operazioni di cui al punto 1) qualora la votazione si sia svolta in presenza, la Commissione Elettorale Centrale avvia, avvalendosi di esperti informatici, il processo di scrutinio che determina i risultati secondo le modalità definite all'art. 20. Successivamente il/la Presidente, preso atto dei risultati, procede alla proclamazione dei/delle candidati/e eletti/e, tramite avviso che sarà pubblicato nella pagina dedicata alle elezioni del sito web di Ateneo.

Art. 20

Determinazione dei risultati

1. Scrutinio dei voti di lista degli/delle studenti degli organi di cui all'art. 7 lettera a) con eccezione del Comitato Paritetico della Didattica: La Commissione elettorale centrale attribuisce alle varie liste i posti in proporzione del numero di voti da esse riportati. I posti saranno attribuiti unicamente alle liste che avranno raggiunto un numero di voti superiore al 5% dei voti validi espressi. L'attribuzione avviene dividendo il numero complessivo dei voti validi (somma dei voti validi delle liste che hanno superato lo sbarramento, escluse le schede bianche) per il numero dei posti da assegnare, ottenendo in tal modo il numero base occorrente per l'assegnazione di un posto: ciascuna lista avrà un numero di posti pari all'intero del quoziente tra i voti e il numero base. I posti ancora disponibili vengono attribuiti alla lista o alle liste che hanno il resto del quoziente di cui sopra più elevato.

Attribuiti i posti alle varie liste, la Commissione elettorale centrale procede alla graduatoria dei voti di preferenza e dichiara eletti/e i/le candidati/e che, nell'ambito dei posti ottenuti dalla lista di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il numero di candidati/e di una lista, che abbiano riportato voti di preferenza, sia insufficiente, i posti residui sono attribuiti agli/alle altri/e candidati/e della lista nell'ordine in cui sono elencati/e.

Nel caso in cui il numero dei posti attribuiti a una lista sia superiore al numero dei/delle suoi/e candidati/e, i posti residui saranno coperti mediante la procedura di surrogazione per esaurimento della lista di cui all'art. 22.

- 1.1. Scrutinio dei voti del Comitato Paritetico per la Didattica: si procede nel seguente modo che mira a garantire la massima rappresentatività possibile per ciascun Dipartimento compatibilmente con il vincolo definito dal numero di posti attribuito a ciascuna lista:
- Si attribuiscono il numero di posti alle diverse liste con le modalità descritte al punto 1.
- I/le candidati/e delle liste vengono ordinati/e secondo il proprio voto di preferenza: i posti vengono attribuiti rispetto al maggior numero di Dipartimenti che è possibile coprire quindi anche non rispettando i voti di preferenza ottenuti dai/dalle singoli/e candidati/e.
- Qualora i posti da attribuirsi a una lista siano maggiori rispetto ai Dipartimenti di afferenza dei/delle singoli/e candidati/e si procede comunque all'attribuzione facendo riferimento al numero di preferenze personali ricevute.

2. Scrutinio dei/delle rappresentanti degli/delle studenti nei Corsi di Studio/Collegi dei Corsi di Studio/Dipartimenti:

Prioritariamente, tra i/le candidati/e iscritti/e a ciascuno dei Corsi di Studio di cui all'Allegato A, viene attribuito un seggio sul Collegio a chi ha ricevuto più preferenze

Tutti i seggi sinora non attribuiti vengono invece attribuiti verificando il numero di posti da attribuirsi alle diverse liste con le modalità di cui al comma 1, dedotti i posti già attribuiti.

Vengono considerate anche le eventuali singole candidature come candidature di lista "nominativa" concorrendo quindi alla definizione dei posti da attribuire tramite il meccanismo sopra richiamato.

Qualora nessuna lista abbia ottenuto più seggi di quanti previsti dall'attribuzione provvisoria, l'attribuzione viene confermata, e i restanti seggi attribuiti in ordine di preferenza. Diversamente, si ripete l'attribuzione provvisoria, escludendo dette liste dal riparto e sottraendo i seggi già assegnati ai/alle candidati/e delle stesse.

- 3. Scrutinio di singole candidature dei/delle dottorandi/e e degli/delle specializzandi/e: i posti disponibili per la Scuola di Dottorato, il/la rappresentante dei/delle dottorandi/e in Senato Accademico, il/la rappresentante dei/delle dottorandi/e nel Comitato Unico di Garanzia e i/le rappresentanti dei/delle dottorandi/e nei Collegi di Dottorato vengono attribuiti in base al numero di voti ottenuti in ordine decrescente.
- 4. **Situazioni di parità**: Nel caso si verifichi un pareggio nei resti di due o più liste nell'attribuzione dell'ultimo seggio, si calcola per ciascuna un coefficiente pari al numero dei seggi sinora espressi diviso il numero di voti ottenuti; si attribuisce il seggio alla lista con il minor coefficiente. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Qualora sussista un pareggio tra candidati/e della stessa lista, si segue l'ordine di lista.

Nel caso si verifichi un pareggio nelle preferenze all'interno di una stessa lista, è eletto/a il/la candidato/a che precede nell'ordine di lista.

Nel caso di parità in un'elezione che preveda singola candidatura o dell'attribuzione del primo posto in ciascun Corso di studi all'interno di un Collegio dei Corsi di Studio è eletto/a il/la candidato/a più giovane. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

Art. 21 Conclusione dei lavori e ricorsi

Nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati così come descritto all'art 19 può essere proposto ricorso per iscritto al Rettore; il Rettore decide sul ricorso, previo parere della Commissione Elettorale Centrale, nel termine di 5 giorni. Le decisioni del Rettore sono inappellabili.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Surroga ed elezioni suppletive

- 1. Gli/le eletti/e restano in carica due anni. I requisiti di eleggibilità devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato, pena la decadenza.
- 2. Nel caso in cui, nel periodo del mandato, un/una rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, gli/le subentra il/la candidato/a (della medesima lista se si tratta di una candidatura che la prevede), che risulti primo/a tra i/le non eletti/e.
- 3. Il ricorso a elezione suppletiva, per i/le rappresentanti degli/delle studenti, dei/delle dottorandi/e e degli/delle specializzandi in ciascuno degli organi e strutture di cui all'art. 1, non avviene se l'interruzione del mandato si verifica durante il semestre finale del mandato.
- 4. Surroga candidati/e i cui all'art. 7 lettera a) o di cui all'art. 7 lettera b). In caso di esaurimento di tutta la lista degli organi di cui all'art. 7 lettera a), il/la presentatore/trice della lista designa le persone che subentreranno a coprire i posti vacanti scegliendole fra i/le candidati/e di una qualsiasi lista degli organi di cui all'art. 7 lettera a) avente il medesimo nome di quella esaurita. In caso di surroga di candidati/e degli organi di cui all'art. 7 lettera b) corredati dal simbolo della lista, il/la presentatore/trice di lista sceglie tra i/le candidati/e di una qualsiasi lista degli organi di cui all'art. 7 lettere a) e b) in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'organo in questione, rispettando inoltre le incompatibilità previste dalla Tabella A.
 - Nel caso in cui il/la presentatore/trice della lista non provvedesse a una valida designazione entro trenta giorni dall'invito o in mancanza del/della presentatore/trice della lista in quanto non più iscritto/a al Politecnico, i posti vacanti saranno assegnati alle altre liste secondo le

precedenze determinate dai resti. In mancanza di candidati/e nella graduatoria oppure nell'ipotesi di esaurimento di candidati/e nelle liste, si procede all'indizione di votazioni suppletive.

Il ricorso a elezioni suppletive per i Collegi dei Corsi di Studio è previsto unicamente nel caso in cui non vi sia più alcun/a rappresentante nel Collegio ovvero: nei casi in cui è previsto un/a solo/a rappresentante, se esso/a decade e, nei casi in cui sono previsti/e più rappresentanti, se vi è la decadenza di tutti/e. Non è previsto che vi si ricorra se è presente anche un/a solo/a rappresentante nel Collegio ovvero laddove è prevista una multi-rappresentanza se vi è la decadenza solo di una parte di essa.

- 5. Surroga candidati/e i cui all'art. 7 lettera c) (dottorandi/e e specializzandi/e organi maggiori e Collegi di Dottorato). Il meccanismo della surroga si applica anche nel caso dei/delle rappresentanti dei/delle dottorandi/e e specializzandi/e: nel caso in cui un/una rappresentante dei/delle dottorandi/e e specializzandi/e in un organo si sia dimesso/a o sia cessato/a per qualsiasi causa, gli/le subentra il/la candidato/a che risulti il/la primo/a tra i/le non eletti/e nella graduatoria di tale organo o, in subordine, nella graduatoria di uno degli altri organi maggiori in cui è prevista una rappresentanza di dottorandi/e: in tale caso specifico, si procederà secondo il seguente ordine di priorità: in primo luogo la graduatoria del Senato Accademico (componente dottorandi/e), in secondo luogo la graduatoria del Consiglio della Scuola di Dottorato e in terzo luogo la graduatoria del Comitato Unico di Garanzia (componente dottorandi/e). A proposito di tale meccanismo di surroga, in caso di esaurimento della graduatoria specifica dell'organo il/la cui candidato/a sia cessato/a e debba essere sostituito/a, si precisa che:
 - è esclusa la possibilità di individuare il/la candidato/a che surroghi un/a rappresentante dei/delle dottorandi/e in Senato Accademico, Consiglio della Scuola di Dottorato e Comitato Unico di Garanzia ricorrendo allo scorrimento di una graduatoria relativa a un Collegio di Dottorato;
 - il/la candidato/a che surroghi un/una rappresentante dei/delle dottorandi/e in un Collegio di Dottorato è individuato/a scorrendo nell'ordine sopra precisato le graduatorie di Senato Accademico, Consiglio della Scuola di Dottorato e Comitato Unico di Garanzia, fino a individuare un/una candidato/a in possesso dei requisiti di eleggibilità per quel Collegio di Dottorato.

Art. 23

Modifiche al Regolamento e validità

Le modifiche del Regolamento che impattano sulle modalità di elezione (artt. 7, 8, 9, 10, 20 e 22) è necessario che siano approvate almeno 6 mesi prima della scadenza naturale dei mandati dei/delle rappresentanti degli/delle studenti.

Art. 24

Norme transitorie e rinvio a disposizioni generali

- 1. Per gli/le attuali rappresentanti dei/delle dottorandi/e nei Collegi di Dottorato eletti/e con le modalità previgenti alla data di emanazione del presente Regolamento (elezioni decentrate nei Dipartimenti):
 - a. il loro mandato è prorogato fino alla data della nomina dei/delle nuovi/e rappresentanti dei/delle dottorandi/e eletti/e nella tornata elettorale da svolgersi nel 2025, se tale loro mandato prevede un termine anteriore a tale nomina;
 - b. il loro mandato cessa alla data della nomina dei/delle nuovi/e rappresentanti dei/delle dottorandi/e eletti/e nella prossima tornata elettorale da svolgersi nel 2025, se tale loro mandato prevede un termine posteriore a tale nomina. Tale cessazione non preclude loro la possibilità di ricandidarsi per il mandato 2025-2027, qualora in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 4;
 - c. il mandato degli/delle attuali rappresentanti dei/delle dottorandi/e nei Collegi di Dottorato ad esaurimento "Gestione Produzione e Design", "Matematica Pura e Applicata", "Beni Architettonici e Paesaggistici" e "Metrologia" attivi fino al 31 gennaio 2026 per il 38° ciclo è prorogato fino al 31 gennaio 2026.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto del Politecnico di Torino, al Regolamento Generale di Ateneo e alle norme legislative e/o regolamentari in vigore per le parti ritenute applicabili a giudizio della Commissione elettorale centrale.